



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"ORIANI-MAZZINI"

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

(Testo approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 4 aprile 2012, modificato nella seduta del 10 novembre 2014)

Capo 1 - Principi generali e finalità

Art. 1) La scuola è una comunità nella quale tutte le sue componenti, studenti, docenti e personale non docente, collaborano al comune progetto formativo ed educativo attraverso lo studio, l'acquisizione di conoscenze e lo sviluppo di una coscienza critica.

Tutti coloro che a qualsiasi titolo operano all'interno dell'Istituto sono tenuti:

- a) a osservare i principi sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana e dalle altre leggi in vigore;
- b) a comportarsi in modo da contribuire alla crescita umana, culturale, sociale e civile comune -nel rispetto dei diritti e delle opinioni di ciascuno- ed all'osservanza dei doveri relativi ai propri ruoli nella scuola;
- c) ad agire, ognuno secondo la propria funzione, per l'attuazione concreta del diritto allo studio per tutti gli studenti iscritti, senza discriminazioni o differenziazioni;
- d) a rispettare scrupolosamente tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 2) E' vietata, in base alle Leggi e norme vigenti -e perché incompatibile con qualsiasi forma di civile convivenza- ogni manifestazione di violenza fisica o morale e, in generale, qualsiasi intolleranza o intimidazione che comprometta la libera e democratica partecipazione alla vita dell'Istituto.

Art. 3) L'Istituto è aperto al contributo responsabile e costruttivo di ogni sua componente. Il Consiglio di Istituto e il Collegio dei Docenti esamineranno qualsiasi proposta o richiesta che venga presentata e che sia compatibile con le Leggi vigenti, i fini istituzionali e le possibilità economiche della scuola; qualora essa venga approvata dall'organismo competente, ne verrà promossa l'attuazione. Ogni proposta, previa domanda al Dirigente scolastico, deve essere presentata per iscritto e firmata dai promotori che dovranno curarne attivamente l'attuazione.

Capo 2 - Libertà di opinione e di associazione

Art. 4) A tutte le componenti presenti nell'istituto è garantita la libertà di pensiero, di parola e di riunione, nel rispetto delle Leggi vigenti e delle norme che regolano la corretta convivenza civile e scolastica.

Art. 5) E' consentita la diffusione di documenti e comunicazioni scritte, purché rispettose delle norme della Costituzione e delle Leggi vigenti, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico e accordo circa le modalità della diffusione stessa, mediante manifesti o documenti affissi in appositi spazi prestabiliti.

Capo 3 - Assemblee scolastiche

Art. 6) La partecipazione alle assemblee studentesche previste dall'art. 13 del Testo Unico in materia di istruzione – Decreto legislativo n°297/1994 - è un diritto di ogni studente e come tale deve essere esercitato in modo cosciente e responsabile, affinché sia occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società, in funzione della formazione umana, culturale, sociale e civile.

Art. 7) Il diritto di assemblea degli studenti in orario scolastico è così regolato:

- a) le assemblee di classe (due ore mensili) sono convocate con almeno quattro giorni lavorativi di anticipo, previa presentazione al Dirigente Scolastico di apposito modulo compilato in ogni sua parte. Le assemblee di classe non possono tenersi sempre nello stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. La circolare con comunicazione dell'orario di svolgimento dell'Assemblea verrà pubblicata nell'Albo delle circolari dei docenti di tutte e tre le Sedi con almeno due (tre) giorni lavorativi di anticipo. I Docenti devono essere presenti; è consentito agli studenti di richiedere l'allontanamento temporaneo del docente che però deve trattenersi nei pressi dell'aula;

- b) l'assemblea generale per sede degli studenti (5 ore mensili per sede) viene convocata con la presentazione al Dirigente Scolastico della richiesta firmata dal rappresentante della componente studentesca, in accordo con la maggioranza dei rappresentanti di classe, o da almeno il 10% degli studenti. Tale richiesta va fatta con non meno di 7 giorni di anticipo. Della richiesta di convocazione viene data comunicazione a tutte le classi. L'autorizzazione (completa di giorno ed orario) verrà comunicata a tutto il Corpo Docente con almeno tre giorni lavorativi di anticipo;
- c) alle assemblee generali può essere richiesta la partecipazione di esperti, indicati dagli studenti, con riferimento agli argomenti all'ordine del giorno e con anticipo minimo di 5 giorni, rispetto alla seduta del Consiglio di Istituto deputato ad autorizzare detta partecipazione;
- d) per motivi gravi il Dirigente Scolastico potrà autorizzare le assemblee in data diversa da quella indicata dagli studenti;
- e) all'assemblea d'istituto, oltre al Dirigente Scolastico o ad un suo delegato, possono assistere gli insegnanti che lo desiderino. Il Dirigente Scolastico, con i docenti in servizio, vigila sul regolare svolgimento dell'assemblea stessa;
- f) l'assemblea d'istituto una volta riunita elegge un suo presidente che deve garantire l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti. Il Dirigente Scolastico, o il suo delegato, ha diritto di intervento in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea e di scioglimento dell'assemblea in caso di perdurante disordinato andamento.

Art. 8) Per tutta la durata delle assemblee studentesche autorizzate sarà sospesa la normale attività didattica. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni.

Art. 9) I genitori hanno il diritto di riunirsi nei locali dell'Istituto sia in assemblea generale sia in assemblea di classe, previa richiesta scritta al Dirigente Scolastico .
I rappresentanti dei genitori eletti nei consigli di classe possono esprimere un comitato di genitori dell'istituto.

Capo 4 - Partecipazione all'attività didattica e frequenza

Art. 10) E' obbligo dello studente portare quotidianamente con sé il Libretto Scolastico ed esibirlo ad ogni richiesta del Personale Docente: l'infrazione di una di queste norme comporta annotazione sul Registro di Classe.

Per gli studenti frequenza e partecipazione alla vita scolastica (attività didattiche mattutine, attività extracurricolari programmate dai consigli di classe, etc.) sono un diritto e un dovere e pertanto sono OBBLIGATORIE. Dopo ogni assenza, comunque motivata, gli studenti minorenni sono tenuti a dimostrare, utilizzando l'apposito libretto, che la famiglia ne è al corrente. Entro e non oltre il 15 ottobre di ogni Anno Scolastico, è fatto obbligo alle persone che hanno il compito di giustificare le assenze e i ritardi di depositare la firma in Segreteria Didattica e controfirmare il libretto delle assenze, nonché fornire uno/più recapiti telefonici validi per le comunicazioni scuola-famiglia, e comunicare tempestivamente alla scuola ogni variazione agli stessi. Gli studenti maggiorenni possono firmare di persona le giustificazioni. Le giustificazioni delle assenze vanno presentate al docente della 1^a ora della giornata scolastica; questi si occuperà della relativa trascrizione sul Registro di Classe. E' tollerato il ritardo, occasionale, di due giorni per la presentazione della giustificazione. Successivamente lo studente verrà accettato in classe solo dopo un tempestivo colloquio –di persona o telefonico- da parte del Genitore da concordare con la Dirigenza/delegato/coordinatore di classe, colloquio di cui dovrà rimanere comunicazione agli atti. La scuola ha l'obbligo di avvisare le famiglie degli studenti che siano ripetutamente assenti.

Art. 11) L'inizio delle lezioni è fissato alle ore 8.10; entro tale ora gli studenti ed i docenti devono trovarsi in classe. L'entrata e l'uscita fuori orario devono ritenersi eventi eccezionali e vanno sempre, comunque, autorizzati. L'allontanamento da scuola, non autorizzato dall'Istituto, anche temporaneo, non è consentito e da' luogo a sanzioni disciplinari.

Gli studenti potranno entrare alla 2^a ora di lezione o uscire con un'ora di anticipo sull'orario previsto solo se muniti di richiesta scritta sull'apposito libretto firmata dai genitori o dallo studente se maggiorenne.

Le richieste di permesso di entrata fuori orario devono essere controfirmate dall'ufficio di Vicepresidenza o Direzione e registrate dal docente della 2^a ora.

Le richieste di permesso di uscita anticipata

devono essere presentate in Vicepresidenza o in Direzione entro l'inizio della seconda ora

devono essere controfirmate dalla Vicepresidenza o Direzione entro la fine della 4^a ora, ed annotate dal docente della quinta ora sul diario di classe.

L'allievo minorenne munito di giustificazione può lasciare l'edificio scolastico solo dopo l'autorizzazione telefonica di un genitore o di un suo delegato, [effettuata] verificata dalla Vicepresidenza/Direzione o da un Assistente Amministrativo a ciò autorizzato.

Sarà possibile, anche nei riguardi degli allievi maggiorenni, effettuare a campione analoghi controlli telefonici quando ritenuto opportuno o necessario (vedi art.10 ultimo comma).

Complessivamente, nell'intero arco dell'anno scolastico, il numero dei permessi di entrata ed uscita fuori orario, non può essere superiore a 8 permessi di entrata posticipata ed 8 permessi di uscita anticipata. Al superamento di tale soglia, lo studente maggiorenne non verrà ammesso a scuola. Lo studente minorenni non verrà ammesso in classe e sarà contattata telefonicamente la famiglia affinché un genitore o una persona delegata maggiorenne si presenti a scuola per accompagnarne l'uscita dall'Istituto.

Nel caso di un'entrata posticipata imprevista ed eccezionale (vedi successivo articolo 12) oltre le 8 tollerate, lo studente, anche maggiorenne,

viene ammesso in classe.

Il giorno seguente dovrà necessariamente presentarsi accompagnato da un genitore, per essere riammesso in classe. Qualora il genitore sia impossibilitato a recarsi a scuola con il figlio, dovrà contattare telefonicamente la Direzione della scuola nella persona del delegato di sede per essere messo a conoscenza della situazione. Gli estremi della telefonata ricevuta (giorno, ora, soggetto effettuate) verranno annotati su apposito registro.

In caso di malore grave, l'allievo, anche maggiorenne, potrà lasciare l'istituto solo se accompagnato da un genitore o da un delegato; altrimenti verrà affidato alle pubbliche strutture di emergenza sanitaria, previa tempestiva informazione alla famiglia.

Gli studenti che abitano in località molto lontane dall'istituto e servite in modo insufficiente da mezzi pubblici di trasporto, possono presentare domanda scritta al Dirigente Scolastico, corredata da idonea documentazione, al fine di ottenere un permesso di entrata ed uscita fuori orario permanente, nel limite massimo di 10 minuti sia in entrata che in uscita.

Art.12) Nel ribadire che l'inizio delle lezioni è inderogabilmente fissato alle ore 8.10 si stabilisce che gli studenti che si presentino in classe dopo le ore 8.10, per imprevisti ed eccezionali motivi e limitatamente a pochi minuti di ritardo, QUINDI PRIVI DI GIUSTIFICAZIONE, potranno essere

ammessi alle lezioni dal docente della prima ora, se il ritardo è occasionale. Sarà compito del docente medesimo annotare scrupolosamente tali ritardi sul registro di classe, avendo cura di avvertire il coordinatore di classe se i ritardi dovessero ripetersi, per gli appositi provvedimenti;

non ammessi alle lezioni dal docente della prima ora, se il ritardo è abituale; in questo caso la riammissione verrà effettuata alle ore 9.10, solo ed esclusivamente dalla Vicepresidenza/Direzione, con un permesso di ingresso provvisorio, rilasciato dalla stessa Vicepresidenza/Direzione, previo accertamento delle motivazioni del ritardo.

Il docente della seconda ora è tenuto ad annotare scrupolosamente sul diario di classe:

sulla pagina del giorno, l'ingresso in ritardo;

sulla pagina del giorno seguente l'obbligo di presentazione della giustificazione del ritardo del giorno precedente.

Lo studente dovrà quindi giustificare il ritardo il giorno seguente, sull'apposito libretto; in tal modo anche il ritardo occasionale diventa una richiesta di permesso di entrata fuori orario, da conteggiarsi nel numero complessivo di 8, già indicata nel precedente articolo.

I ritardi abituali (sia di ingresso a scuola che di spostamento tra aule/laboratori/palestra), le assenze orarie e/o giornaliere ripetute in corrispondenza di verifiche, che peraltro denunciano un comportamento non conforme al Patto di corresponsabilità sottoscritto, verranno considerati nel momento dell'attribuzione del voto di condotta.

Capo 5 - Norme di comportamento

Art.13) Durante le lezioni, gli studenti potranno allontanarsi dall'aula solo in via eccezionale, uno alla volta ed esclusivamente se autorizzati dall'insegnante dell'ora e dovranno rimanere in classe durante il cambio dell'ora. I docenti, a loro volta, dovranno effettuare il cambio di classe nel più breve tempo possibile.

Le famiglie saranno informate del ripetersi di assenze arbitrarie dall'aula durante le lezioni.

Art.14) I locali, l'arredamento, le dotazioni didattiche, strumentali, audio-visive e bibliografiche, esistenti nell'Istituto sono a disposizione di tutta la comunità scolastica con l'obbligo da parte di tutte le componenti in particolare studentesche, della necessaria cura, astenendosi in ogni caso da ogni forma di danneggiamento e attenendosi ai regolamenti e norme interne predisposte. Gli insegnanti hanno l'obbligo di effettuare un'attenta vigilanza durante l'orario delle lezioni, specie nei laboratori e in palestra, nonché durante l'intervallo, secondo gli appositi turni di sorveglianza all'uopo predisposti.

Anche il personale A.T.A. e gli assistenti tecnici collaboreranno all'azione di vigilanza, avvisando tempestivamente il Dirigente scolastico o i suoi collaboratori in caso di danneggiamento o atti vandalici. In detti casi occorrerà ricostruire tempestivamente la dinamica dell'accaduto e il/i responsabile/i, nonché l'intenzionalità o accidentalità affinché non si ripetano episodi simili. Ne conseguirà, in caso di accertata intenzionalità o grave colpa, la possibilità di un risarcimento danni totale o parziale, previo avviso alle famiglie. Nel caso di impossibile individuazione del responsabile si applicheranno le norme stabilite a suo tempo dai Consigli scolastici provinciali (classe coinvolta, piano, intera scuola) come meglio precisato nell'art. 17.

Art.15) Ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, il divieto di fumo si applica senza alcuna eccezione a tutti gli edifici scolastici e alle loro pertinenze, comprese le aree all'aperto.

Art 16) Come previsto dalle numerose circolari ministeriali in merito, è vietato usare il telefono cellulare a tutto il personale della scuola nelle classi, in palestra, nei laboratori e in tutti i locali della scuola dove si svolge attività didattica durante l'orario di servizio. Ne è tollerato l'uso, in caso di seria necessità, durante gli intervalli delle 10.05-10.15 e delle 12.05-12.15 da parte degli studenti. Qualora uno studente venga sorpreso da un docente ad usare il telefono cellulare in luogo ed orario vietato, dovrà consegnare il telefono al docente in questione per il ritiro temporaneo con riconsegna al termine delle lezioni, previa nota disciplinare sul registro di classe. Si rimanda comunque in merito al vigente regolamento di disciplina. Nel ribadire tale divieto, gli studenti devono, fermo restando l'uso eventualmente disciplinato come sopra, custodire personalmente con la massima cura detti apparecchi. La scuola non si ritiene responsabile di eventuali furti, la qual cosa vale anche per tutti gli oggetti personali degli studenti (libri di testo, denaro, occhiali etc.), la cui conservazione deve essere affidata esclusivamente agli interessati. Il Personale A.T.A., nell'ambito delle proprie mansioni e secondo le direttive ricevute, contribuirà alla sorveglianza dei vari ambienti.

Art. 17) Gli studenti sono tenuti a lasciare in ordine le aule, senza abbandonare per terra, sui davanzali, sugli armadi, sui tavoli o sotto i banchi, cartacce e rifiuti vari che vanno invece eliminati utilizzando gli appositi cestini. Qualora abitualmente una classe lasciasse la propria aula in disordine, il personale delegato non effettuerà la pulizia che dovrà essere effettuata il giorno successivo dagli studenti stessi. Lo stesso rispetto deve essere portato alle aule comuni (aule video, laboratori,...). Qualora abitualmente una classe lasciasse questi ambienti in disordine, il personale delegato alla pulizia segnalerà il caso alla Presidenza e al docente coordinatore della classe. E' vietato tracciare scritte sui muri, sui banchi e sugli arredi in genere; il personale delegato alla pulizia segnalerà la presenza di scritte alla Presidenza. Saranno comunque possibili sanzioni disciplinari o richieste di indennizzi, come precisato nell'art.14.

Capo 6 - Agibilità della scuola in orario pomeridiano e uso delle strutture

Art. 18) Per facilitare il confronto di idee e l'approfondimento dello studio personale, è possibile l'accesso alle aule, in orario pomeridiano al di fuori delle attività curriculari o scolastiche in genere, a gruppi di studenti previa richiesta scritta al Dirigente Scolastico, che le valuterà, prendendo provvedimenti per l'assegnazione degli spazi in presenza di sufficiente personale di controllo e sorveglianza.

Art.19) L'ingresso e la permanenza nella scuola di persone estranee sono vietati, a meno che non siano dovuti ad esigenze amministrative o non siano stati preventivamente autorizzati dal Consiglio d'Istituto e/o dal Dirigente Scolastico.

Capo 7 - Validità del Regolamento e pubblicità

Art. 20) Il presente Regolamento entrerà in vigore al momento della pubblicazione all'Albo e sul sito della scuola. Esso verrà consegnato ad ogni studente, che avrà cura di conservarlo. Il Regolamento [d'Istituto] può essere modificato solo in sedute del Consiglio d'Istituto che abbiano l'argomento espresso nell'ordine del giorno. Ogni modifica deve essere approvata dalla maggioranza degli aventi diritto al voto.

Art. 21) Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, si fa riferimento alle disposizioni di Legge vigenti.

Il presente regolamento è composto da 21 articoli.